Istituto Comprensivo "PRIVITERA – POLIZZI"

Osservatorio contro la dispersione scolastica - DISTRETTO N. 7

Cod. Min. PAIC8A7007 - C.F. 97317790828- Cod Univoco UFQC4S

Via Principe Umberto, 305 - 90047 Partinico Tel 091202206 - Tel. 091364064

Sito web: www.icpriviterapolizzi.edu.it – E-mail: paic8a7007@istruzione.it - paic8a7007@pec.istruzione.it

Circolare n. 71

I.C. - "PRIVITERA - POLIZZI"-PARTINICO
Prot. 0009387 del 28/10/2025
V (Uscita)

Al DSGA

Ai docenti

Al personale ATA

Ai genitori

Oggetto: Elusione obbligo scolastico e giustificazione delle assenze

Il Decreto-legge n. 123/2023, noto come "Decreto Caivano", convertito nella legge n. 159/2023, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della dispersione scolastica.

L'art. 12 del Decreto ha novellato il quarto comma dell'art. 114 del D. Lgs. n. 297/1994, attribuendo al Dirigente scolastico il compito di vigilare attentamente sulla frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione. **Sono considerati inadempienti gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di quindici giorni – anche non consecutivi – senza giustificati motivi.**

In tali casi, il Dirigente scolastico è tenuto a informare gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro sette giorni, a segnalare la situazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. In ogni caso, si configura elusione dell'obbligo di istruzione quando lo studente non frequenta almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Alla luce di ciò, si rende indispensabile una rigorosa attenzione alla natura e alla tempestività delle giustificazioni. Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo.

È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di famiglia" non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano

nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.

I docenti sono invitati a vigilare costantemente sulla frequenza degli alunni e a segnalare tempestivamente ai referenti assenze anomale o reiterate., così da permettere alla scuola di adottare tutte le misure utili a prevenire situazioni di dispersione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARINA FAUSTO

Firmato digitalmente ai sensi del Codice

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

MARINA FAUSTO
28.10.2025 15:46:57
CET